

PARTE SPECIALE

A. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale fornisce una breve descrizione dei reati, alla cui commissione, da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, è collegato il regime di responsabilità a carico della Società; tale descrizione è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. In essa sono contemplati i reati e le modalità commissive indicate agli articoli 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*), 25 (*Concussione e corruzione*) e 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) del Decreto.

1. *I potenziali reati contro la Pubblica Amministrazione ex Decreto d.lgs. 231/01*

I potenziali reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) La norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente del codice penale.

- Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si realizzino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse:

- violato il sistema informatico, al fine di incidere sulla procedura per la concessione di un finanziamento o per inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente;
- alterato il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare le risultanze relative al versamento dei contributi previdenziali;
- violato il sistema informatico per inserire illegittimamente dati falsi rilevanti rispetto a gare/procedure negoziate/concessioni/autorizzazioni, etc., per la fornitura di servizi a clienti pubblici (ad es. inserendo una data di presentazione della domanda falsa al fine di celare la relativa presentazione dopo la scadenza del termine);
- violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- Delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terze prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).

- Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) e sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, agendo nell'interesse o a vantaggio della società, costringa o induca un altro soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità. Per cui in

tale ipotesi, il reato si configura mediante la coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La novità introdotta da questo articolo consiste nella punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'articolo in questione è stato introdotto nel decreto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere. Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D. Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

- Peculato (art. 314 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, l'abuso d'ufficio costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, la norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

2. Nozione di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi. È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172198/85). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo,

costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

3. I rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate risulta che Autotrasporti Pigliacelli S.p.a. intrattiene numerosi rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, rapporti sotto tutti e tre i profili ovvero sotto il profilo diretto, indiretto ed occasionale. Infatti, i rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere: (i) diretti, ovvero rapporti che prevedono un contatto non mediato tra la Società ed una pubblica funzione o un pubblico servizio; (II) indiretti, ovvero eventuali attività complementari e/o di supporto ad un rapporto diretto instaurato con la Pubblica Amministrazione; (iii) occasionale, ovvero attività di accertamento e controllo che la Pubblica Amministrazione realizza nell'ambito delle materie di sua competenza (nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale. Con riferimento ai rapporti diretti si evidenzia che la Società intrattiene tali rapporti con le varie Autorità competenti relativamente alle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle varie attività aziendali, tra cui, l'ASL, l'ARPA, Agenzia delle Entrate, Forze dell'Ordine

4. Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione

Di seguito sono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto D.lgs. 231/01. Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

Area del "fare"

Gli organi sociali di Autotrasporti Pigliacelli S.p.a., gli Amministratori, i Dipendenti, i *Partner*, i consulenti e chiunque operi in nome e per conto della Società e che in funzione di ciò abbia contatti formali e/o informali con la Pubblica Amministrazione deve:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- prevedere da e verso la Pubblica Amministrazione idonei sistemi di tracciabilità dei flussi informativi;
- prevedere una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati dalla Società nel caso di incarichi attribuiti a soggetti esterni che operano in qualità di rappresentanti dell'Ente; inoltre, tali incarichi devono essere conferiti in maniera formale;

- dare ai propri collaboratori indicazioni precise sulle modalità di comportamento da assumere con i diversi soggetti pubblici, infondendo la conoscenza della norma nonché la consapevolezza delle circostanze che possono essere a rischio reato;
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare Segnalazioni all’OdV;
- evitare lo sfruttamento indebito di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., al fine di far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero quale remunerazione del predetto pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., in relazione all'esercizio delle relative funzioni o poteri. Di converso, la Società e l’Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex* Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Ad esempio, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sarà necessario:
 - non dare seguito alla richiesta;
 - darne tempestivamente notizia al proprio Responsabile;
 - provvedere, a cura del Responsabile, a darne segnalazione all’Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione.

Area del “non fare”

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato, allo scopo di dare concreta attuazione al Decreto e di operare secondo una corretta prassi operativa. Nei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione è vietato:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro, aventi ad oggetto fini diversi da quelli istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza, senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- promettere o concedere direttamente o indirettamente omaggi/regalie diretti o indiretti di ingente valore o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, che possa influenzarne l’indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Autotrasporti Pigliacelli. Le elargizioni consentite si

devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società;

– accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione di eventuali parenti, ecc.), in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano influenzare il libero svolgimento della loro attività;

– riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;

– effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei *Partner*, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i *Partner* stessi;

– ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni: somme o offerte di denaro; omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o che, comunque, contrastino con procedure aziendali e/o con delibere del Consiglio di Amministrazione;

– presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero omettere fraudolentemente informazioni dovute o comunque richieste dirette effettuate da Enti pubblici;

– esibire documenti che contengano informazioni e/o dichiarazioni mendaci o false;

– destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

– promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità o ricorrere all'uso di violenza o minacce, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

– procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;

– nessun tipo di pagamento, salvo quelli di modico valore, può essere effettuato in contanti o in natura;

– alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

– favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori segnalati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condicio sine qua non per il futuro svolgimento delle attività (es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato);

– indurre gli organi sociali di Autotrasporti Pigliacelli S.p.a., gli Amministratori, i Dipendenti, i Partner e i consulenti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false o mendaci, se interrogati, all'Autorità giudiziaria;

– sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente al fine di far dare o promettere,

a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

I divieti di cui sopra devono ritenersi altresì validi nei rapporti indiretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante terzi fiduciari.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è vietato:

- esibire documenti/dati falsi o artefatti;
- assumere un comportamento menzognero al fine di indurre in errore la Pubblica Amministrazione;
- nella valutazione tecnico-economica riguardante i servizi offerti/forniti, tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali erano stati ottenuti;
- accedere, senza autorizzazione, ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, al fine di procurarsi e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

5. I processi sensibili

Di seguito, vengono elencati i principali processi sensibili che Autotrasporti Pigliacelli S.p.a. ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente e divisi secondo il criterio sopradescritto.

RAPPORTI DIRETTI		
Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p>– Rapporti frequenti con le Pubbliche Amministrazioni competenti, con riferimento alle Autorizzazioni relative alle varie attività aziendali;</p> <p>– Verifiche periodiche di controllo da parte delle competenti Autorità;</p> <p>– Predisposizione della documentazione necessaria alla eventuale partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione e/o società a partecipazione.</p>	<p>- Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore</p> <p>- R.S.P.P.;</p> <p>- Responsabile BBS;</p> <p>- Responsabile Acquisti;</p> <p>- Responsabile Commerciale;</p> <p>- Responsabile Personale;</p> <p>- Responsabile Logistica</p>	<p>- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.).</p> <p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di</p>

		<p>altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p> <p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>
--	--	---

RAPPORTI INDIRETTI

Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p>– Assegnazione degli incarichi per consulenze esterne, aventi ad oggetto anche ricerca di personale, il tutto senza conferire poteri di firma dei contratti;</p> <p>– Stipula di contratti con consulenti terzi incaricati di procacciare affari per conto della Società che possono avere ad oggetto anche la conclusione di affari con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>- Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore</p> <p>- R.S.P.P.;</p> <p>- Responsabile BBS;</p> <p>- Responsabile Acquisti;</p> <p>- Responsabile Commerciale;</p> <p>- Responsabile Personale;</p> <p>- Responsabile Logistica</p>	<p>- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.).</p> <p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318-c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p>

RAPPORTI OCCASIONALI

Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p>– Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela ambientale;</p>	<p>-Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore delegato</p> <p>- R.S.P.P.;</p>	<p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Sponsorizzazioni; - Omaggi o donazioni di modico valore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile BBS; - Responsabile Acquisti; - Responsabile Commerciale; - Responsabile Personale; - Responsabile Logistica; 	<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>
---	--	---

6. I protocolli della Società diretti a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

<p>Protocollo 1 – Predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l’assegnazione di commesse o altre operazioni similari.</p>	
<p>Definizione dei ruoli e responsabilità</p>	<p>In occasione di gare o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione, sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> – definire, con chiarezza, ruoli e compiti delle funzioni aziendali responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi ad eventuali bandi di gara, nonché alle modalità di contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni; – in particolare, ai fini della partecipazione a qualsiasi tipo di gara, sarà fondamentale il collegamento e la stretta collaborazione tra l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Commerciale della Società; – individuare la funzione aziendale deputata a rappresentare Autotrasporti Pigliacelli nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui conferire apposita delega e procura (qualora non sia già stata conferita procura generale); – stabilire forme di riporto periodico dell’attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti. <p>Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata.</p>
	<p>È necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> – applicare una corretta procedura interna per la partecipazione ai bandi (anche per il tramite di RTI/ATI/)

Gestione operativa

sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna) dell'informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando;

– una verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando;

– un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione.

Inoltre:

– la documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri;

– la documentazione utilizzata ai fini del bando deve essere opportunamente archiviata;

– tutte le attività di rendicontazione alla Pubblica Amministrazione, relative al bando e alla sua successiva esecuzione in caso di vittoria, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti.

A tal fine tutta l'attività di rendicontazione prodotta da Autotrasporti Pigliacelli deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione;

– il soggetto che firma le comunicazioni a soggetti pubblici deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;

– il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve darne informativa al soggetto apicale di riferimento o al Consiglio di Amministrazione;

– coloro che partecipano agli incontri ufficiali con la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'assegnazione di una gara, devono essere muniti di apposita delega e devono essere in numero non inferiore a due.

Protocollo 2 – “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativamente alla gestione delle ispezioni e all’ottenimento di provvedimenti “autorizzativi” e di “Gestione dei rapporti con enti pubblici per la gestione o lo smaltimento dei “rifiuti” e “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione, facenti capo (ad es. ASL ARPA, Agenzia delle Entrate, Forze dell’Ordine)

<p>Deleghe e procure</p>	<p>La regolamentazione di tale procedura deve prevedere: -il conferimento di una procura speciale o di un atto organizzativo volto all'individuazione del ruolo nei confronti dei responsabili delle funzioni deputate alla gestione delle ispezioni, degli accertamenti e delle richieste di autorizzazione al fine di dotare i medesimi del potere di rappresentare la Società dinanzi alla Pubblica Autorità.</p>
<p>Gestione operativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta, contenente, tra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti, e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite; - Specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali ed i consulenti coinvolti nell'attività, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento; - i casi in cui sia opportuno coinvolgere un'ulteriore funzione aziendale e quelli in cui si deve informare il Consiglio di Amministrazione.

<p>Protocollo 3 – Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e loro impiego concreto”</p>	
<p>Deleghe e procure</p>	<p>L'indicazione della funzione o della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, cui conferire apposita delega o procura.</p>

<p>Gestione operativa</p>	<p>- L'indicazione dei compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi dell'ottenimento e della gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione delle attività svolte;</p> <p>- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;</p> <p>Specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali ed i consulenti coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.</p>
----------------------------------	---

<p>Protocollo 4 – Gestione affari legali e gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità giudiziaria</p>	
<p>Contenziosi/contestazioni</p>	<p>Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni della Pubblica Amministrazione, individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere. Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere sempre portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per quanto concerne la gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria che vedano coinvolti i soggetti destinatari del modello, in relazione alle attività svolte per la Società, è fatto obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none">- di non realizzare atti di violenza, minaccia o altre forme analoghe di coartazione;- di non dare o di non promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:<ul style="list-style-type: none">-a. non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;b. non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti esercitando la facoltà di non rispondere, attribuitagli dalla legge in virtù delle suddette forme di condizionamento.

<p>Protocollo 5 – Selezione e gestione dei Fornitori e dei Partner</p>

<p>Selezione/gestione</p>	<p>La regolamentazione dell'attività deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le modalità di esame e selezione dei fornitori e partner, anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico; - che gli accordi con fornitori e partner siano conclusi in forma scritta con chiara definizione dell'oggetto del contratto e degli eventuali compensi pattuiti; - che gli accordi con fornitori e partner siano proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Pigliacelli; - L'archiviazione della documentazione relativa all'attività in oggetto.
----------------------------------	--

<p>Protocollo 6 – Assunzione, gestione, formazione e incentivazione del personale</p>	
<p>Deleghe, procure e poteri</p>	<p>Qualora Dipendenti, collaboratori, consulenti e Partner dovessero intrattenere materialmente rapporti con soggetti pubblici, per conto di Autotrasporti Pigliacelli, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i dipendenti ovvero con clausola <i>ad hoc</i> per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti.</p>
<p>Regolamentazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due aree aziendali distinte; - una chiara formalizzazione dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale; - un sistema di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; - una gestione della incentivazione del personale volta a far sì che gli obiettivi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti, con particolare riferimento alla definizione di: <ol style="list-style-type: none"> a. Livelli professionali di applicazione; b. numero e tipologia di obiettivi da assegnare; c. modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione.

	d. l'archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto.
--	--

Protocollo 7 - Gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali	
Omaggi/ spese di rappresentanza/sponsorizzazioni/ iniziative sociali	<p>La regolamentazione della stessa deve prevedere:</p> <p>l'iter autorizzativo richiesto per l'effettuazione di spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, omaggi e iniziative sociali, prevede la separazione dei soggetti tra chi richiede, chi autorizza e chi controlla tali spese.</p> <p>-i limiti di spesa e la tipologia di omaggi, sponsorizzazioni e iniziative sociali consentiti;</p> <p>la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;</p> <p>-l'archiviazione della documentazione relativa all'attività in oggetto.</p>
	<p>-Che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due aree aziendali distinte;</p> <p>- una chiara formalizzazione dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;</p> <p>- un sistema di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;</p> <p>- una gestione della incentivazione del personale volta a far sì che gli obiettivi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti, con particolare riferimento alla definizione di:</p> <p>a. Livelli professionali di applicazione;</p> <p>b. numero e tipologia di obiettivi da assegnare;</p> <p>c. modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione.</p> <p>d. l'archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto.</p>

Protocollo 8 - Gestione dei flussi finanziari
--

<p>Transazioni finanziarie</p>	<p>Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, ad eccezione di spese di piccola cassa. Le transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione devono essere tracciabili e verificabili <i>ex post</i> tramite adeguati supporti documentali/informativi. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento, salvo che non sia munito di apposita procura in tal senso. In mancanza di una procura speciale o generale, deve esistere un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento. È necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito. È necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori e ai membri degli organi sociali, e l'effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa. È opportuno prevedere controlli sui report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie.</p>
<p>Irregolarità o anomalie</p>	<p>Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività:</p> <ul style="list-style-type: none">– pagamento di fatture;– pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali;– corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni;– destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, ecc. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. Codice Etico e principi di comportamento

Le norme di comportamento di riferimento sono quelle esplicitate nel Codice Etico al paragrafo relativo ai Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni e tra privati (prevenzione pratiche corruttive) e nella parte afferente i criteri di condotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni. Inoltre, i rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane, comunitarie o estere, devono essere improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

8. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o un soggetto da quest'ultimo delegato deve comunicare, con tempestività e comunque almeno una volta all'anno, all'OdV quanto segue:

- 1) elenco autorizzazioni provvedimenti ottenuti ex novo o rinnovati;
- 2) informativa su eventuali controlli svolti da parte degli organi di controllo in materia;
- 3) elenco finanziamenti/sovvenzioni ottenuti nell'anno di riferimento, qualora ve ne fossero;
- 4) informativa sulle verifiche/ispezioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione, con l'indicazione della natura della visita, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta e dell'esito della vista/ispezione;
- 5) aggiudicazione di eventuali nuovi contratti di appalto o concessioni;
- 6) informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- 7) elenco dei professionisti cui sono stati affidati gli incarichi con rapporti con la Pubblica Amministrazione e tipologia dell'incarico;
- 8) l'elenco aggiornato degli eventuali contenziosi in corso con la Pubblica Amministrazione, con indicazione dei consulenti incaricati per tali contenziosi (avvocati, commercialisti, periti, ecc.).
- 9) prospetto contenente l'indicazione numerica, per il periodo di riferimento e cumulativamente dall'inizio dell'anno, delle risorse assunte, promosse e riallocate, nonché di quelle uscite; delle eventuali assunzioni extra budget; delle assunzioni effettuate in deroga alle procedure e di eventuali dipendenti assunti a seguito di segnalazione o presentazioni interne o da soggetti ricollegabili alla Pubblica Amministrazione.

Devono, ad ogni modo, essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

PARTE SPECIALE B - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La legge 123/2007 rubricata "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo. Da un lato, l'art. 9 della Legge 123/2007, introducendo con l'art. 25-*septies* i reati di "*Omicidio colposo lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*", ha ampliato la disciplina nel Decreto anche ai reati colposi; dall'altro in attuazione dell'art. 1 della Legge 123/2007 è stato emanato il testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 che, all'art. 30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

1. *I reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ex Decreto*

I reati-presupposto per l'applicazione dell'art.25-septies del Decreto sono i delitti di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. E più precisamente:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co 3°, c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute o della sicurezza dei lavoratori, si verifica a carico di uno o più lavoratori una lesione personale grave o gravissima. Più in particolare, ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p., la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. *Premessa i reati colposi nel D.Lgs. 231/01*

Al fine di chiarire l'ambito di applicabilità delle fattispecie criminose in esame, si deve precisare che il reato è colposo quando l'evento, pur preveduto dall'agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). L'ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, è particolarmente significativo. Infatti, sebbene il concetto di "interesse" sembri meglio adattarsi a fattispecie di natura dolosa, lo stesso può sussistere nel caso di sistematiche violazioni di norme cautelari decise dai Vertici dell'impresa, costituenti l'espressione di una vera e propria politica aziendale. Inoltre, l'omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del "vantaggio" in capo alla Società. Ulteriormente, si evidenzia che

con il riferimento ad ipotesi colpose viene a modificarsi il “contenuto” della colpa organizzativa dell’Ente, il quale, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto-reato verificatosi, non potrà invocare il comportamento fraudolento dell’agente rispetto alla politica adottata dalla Società, bensì dovrà dimostrare di essersi organizzato e di avere elaborato una serie di misure idonee a prevenire l’insorgenza di malattie professionali, in capo ai lavoratori e il verificarsi di infortuni, ragione per la quale, nessun addebito possa essergli mosso. La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta in tale contesto una precondizione per beneficiare della scriminante.

3. *La struttura sicurezza sul lavoro di Autotrasporti Pigliacelli S.p.a.*

La Società si è dotata di un documento di valutazione rischi (di seguito, il “DVR”), nel quale sono stati identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro, delle relative Procedure (di seguito, le “**Procedure Aziendali**”), nonché del Piano di Emergenza ed Evacuazione (di seguito, il “PEE”). Tutti i sopra elencati documenti sono stati redatti e vengono periodicamente aggiornati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione interno (il “RSPP”) ██████████, scelto in base a criteri di professionalità, competenza ed esperienza. Il Datore di Lavoro di Autotrasporti Pigliacelli S.p.a., ai fini del Decreto, è il ██████████, Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione il cui Presidente è la ██████████. È stato altresì nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (il “RLS”) nonché il Medico competente.

4. *I principali rischi individuati in Autotrasporti Pigliacelli S.p.A.*

Sulla scorta dell’analisi delle attività sensibili e delle specifiche Valutazioni del Rischio (ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08), il DVR identifica le singole categorie di addetti che possono essere oggetto dei rischi ed in particolare vengono identificate le seguenti categorie:

- (i) Dirigenti: l’attività di marketing/direzionale comprende attività di coordinamento, di assunzione di decisioni, di pianificazione e di gestione per garantire l’ottenimento dei risultati in linea con gli scopi aziendali ed in grado di soddisfare gli *stakeholders* (ossia i soggetti - persone e/o organizzazioni - portatori di interessi nei confronti dell’azienda), rapporti con clienti e fornitori, inoltre, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatore cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
- (ii) Impiegati: Il personale addetto a tale mansione svolge attività tecnico/logistica/amministrativa/contabile quale: gestione dei processi di acquisizione commesse, gestione processi di approvvigionamento, gestione comunicazioni d’ufficio sia telefoniche che scritte, predisposizione documenti e testi scritti, trattamento documenti tecnici, amministrativi e contabili, organizzazione appuntamenti, gestione della privacy, gestione delle attività esterne.

(iii) Autisti: tali soggetti svolgono attività di trasporto di merce su strada comprendente in via principale la guida di un mezzo facente parte della flotta aziendale.

I potenziali rischi, legati all'attività aziendale ed illustrati nel DVR, sono stati analizzati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, per quanto concerne il rischio incendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 (in tema di criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

5. Attività formativa in Autotrasporti Pigliacelli S.p.a.

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute vengono elaborati dal Datore di Lavoro, in coordinamento con il RSPP ed il RLS, e sono differenziati e adeguati a seconda del soggetto che li riceve e dell'attività aziendale a cui si riferiscono. Sulla base delle interviste svolte in Società, risulta che Autotrasporti Pigliacelli svolge periodicamente l'attività formativa a tutto il personale, prevista dalle norme di legge nonché dal DVR e dalle relative Procedure Aziendali. La partecipazione all'attività di formazione viene annotata con documenti di presenza, che sono conservati presso la Società. In caso di assenza per giustificato motivo, il lavoratore deve essere convocato per la riunione immediatamente successiva.

6. Principi di Comportamento

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa, alla realizzazione di comportamenti tali da incorrere nelle fattispecie di reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto. Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare".

Area del "fare"

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Società deve:

- nominare, con opportuna procura, tutti i soggetti previsti dalla normativa di legge in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- adottare tutte le misure previste dalla normativa antinfortunistica e dalle Procedure Aziendali, al fine di impedire il verificarsi di eventi lesivi per la salute e l'integrità dei lavoratori (comprese le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori);
- provvedere all'organizzazione del lavoro, anche avvalendosi della collaborazione di ausiliari e di esperti interni o esterni all'azienda e delegare, sotto il proprio controllo e la propria esclusiva responsabilità, tutti o parte di tali poteri a soggetti di volta in volta individuati e ritenuti in possesso delle necessarie competenze (occorre sottolineare che all'attribuzione formale delle responsabilità relative agli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene, deve corrispondere, come corrisponde nel caso in esame, una reale titolarità dei poteri di attuazione, ovvero un concreto ed effettivo esercizio di tale potere);

- pianificare ed attuare un adeguato piano di informazione e formazione e addestramento in materia di sicurezza e igiene, mirato a far conoscere i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore e provvedere all'aggiornamento del suddetto piano tutte le volte che eventuali modifiche normative dovessero prescriverlo;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale in base alla rischiosità individuata ed alla mansione svolta;
- vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e sul rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza adottate dall'azienda.

Area del "non fare"

Le condotte che non devono essere poste in essere al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, riguardano:

- mancato adeguamento alle norme di legge o alle previsioni delle Procedure Aziendali;
- carenze nell'organizzazione del lavoro;
- assente o insufficiente erogazione di attività di informazione, formazione e addestramento;
- mancata vigilanza sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- la scelta di soggetti responsabili per la sicurezza non in base alle competenze specifiche, bensì in un'ottica di contenimento dei costi.

I reati in oggetto potrebbero altresì consumarsi durante l'esecuzione di un'attività realizzata mediante contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, nella misura in cui la Società, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa (art. 26 D.Lgs. 81/2008).

7. Processi sensibili

Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che BDF ha individuato al proprio interno, disposti in ordine di rischio residuo decrescente.

Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p>Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento del "Documento di Valutazione dei Rischi", ad 	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato; - Responsabile Tecnico; - Responsabile Logistica; - Responsabile Personale; 	<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</p>

<p>opera dei responsabili addetti, affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.Lgs. 81/2008;</p> <p>–applicazione ed osservanza delle misure di prevenzione dei rischi, indicate nel “Documento di Valutazione dei Rischi”, con particolare riferimento ai rischi ai quali la Società è maggiormente esposta;</p> <p>–applicazione ed osservanza delle disposizioni previste nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;</p> <p>–applicazione ed osservanza delle disposizioni delle Procedure Aziendali ivi richiamate;</p> <p>–obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RSPP e RLS; - Responsabile Commerciale - Responsabile del personale; - Responsabile Amministrazione; - Responsabile Acquisti; - 	
--	---	--

8. *Protocolli relativi a prevenire la commissione dei reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*

<p>Protocollo 1 - Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	
<p style="text-align: center;">Il DVR ed il PEE</p>	<p>Il DVR ed il PEE devono essere redatti conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore e, in particolare, dal D.Lgs. 81/08. In particolare, il DVR ed il PEE devono contenere tutte le informazioni utili a descrivere l’organizzazione e l’attività delle varie aree di operatività di</p> <p>Autotrasporti Pigliacelli oltre a identificare e classificare precisamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, le misure di prevenzione e protezione e quelle di emergenza adottate e quelle che si prevede di adottare. Il DVR ed il PEE devono essere redatti ed aggiornati sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione degli eventuali Delegati del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico competente, sentiti gli eventuali RSU e gli eventuali addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il momento formale di aggiornamento e revisione del DVR e del PEE è rappresentato dalle riunioni periodiche previste dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08 che si tengono con cadenza almeno</p>

	<p>annuale. Alle attività relative alla gestione della sicurezza deve essere assegnato uno specifico <i>budget</i> annuale di spesa coerente con i programmi di attività in corso e con il piano di miglioramento concordato in sede di riunione <i>ex art.</i> 35 del D.Lgs. 81/08. Integrazioni eventuali al <i>budget</i> di spesa, che si dovessero rendere necessari per interventi non previsti, possono essere decise nell'ambito dell'autonomia di spesa degli eventuali Delegati del Datore di Lavoro e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, in funzione delle regole generali stabilite in tema di poteri di spesa.</p>
<p>Modalità di gestione del DVR e del PEE</p>	<p>AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – adottare le misure di prevenzione e protezione previste dal DVR e dal PEE; – impiegare i collaboratori nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari ecc.); – fare osservare a tutti i collaboratori le norme di legge e le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta.
<p>Procedure Aziendali sulla sicurezza</p>	<p>AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fare in modo che le Procedure Aziendali vengano scrupolosamente osservate ed applicate da tutti i dipendenti o da soggetti che entrino in contatto con la realtà aziendale; – dare attuazione agli interventi manutentivi e di messa in sicurezza previsti dalle Procedure Aziendali; – eseguire tutti gli interventi previsti dalle Procedure Aziendali e certificare il loro assolvimento.
<p>Modalità di gestione dei rischi di interferenza</p>	<p>AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> – porre in essere tutte le misure dirette ad evitare il realizzarsi di rischi di interferenza <i>ex art.</i> 26 del D.Lgs. 81/08, applicando tutte le misure di sicurezza previste dalle Procedure Aziendali; – munire i soggetti esterni che entrano nelle aree aziendali di apposito DUVRI; – identificare qualsiasi soggetto esterno che entra nelle aree aziendali prima dell'accesso; – formare i soggetti esterni, prima dell'accesso alle aree aziendali, su tutte le misure di sicurezza applicabili; – in caso di esecuzione di servizi presso soggetti terzi, rispettare scrupolosamente e rigorosamente tutte le misure di sicurezza imposte dal committente nonché effettuare la

	valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.
Formazione	É necessario predisporre una pianificazione degli interventi di formazione finalizzati all'apprendimento, da parte degli Esponenti e di tutti i Destinatari, delle prescrizioni impartite dal DVR e delle misure previste dal PEE, dalle Procedure Aziendali e dalla segnaletica di sicurezza e di emergenza.

9. *Codice Etico e principi di comportamento*

Il Codice Etico disciplina il tema della “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”. La Società si deve attivare, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali. Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

10. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

A fianco dei principi di controllo e delle indicazioni comportamentali alle quali si fa esplicito rinvio, si prevede l'attivazione, come presidio integrativo, a cura del RSPP, di periodici flussi informativi verso l'OdV riguardanti: – gli aggiornamenti del DVR e delle Procedure Aziendali, relative alla sicurezza; – il verbale di riunione annuale svolta tra il Datore di Lavoro (e gli eventuali delegati) e RLS e la statistica sugli infortuni annuali; – le non conformità a seguito di verbali ASL o altri Enti (Ispes, Inail, etc); – la relazione in cui vengono riassunte le scadenze e le modalità, i contenuti e i risultati delle attività di comunicazione, informazione e formazione; – eventuali modifiche inerenti procure e deleghe inerenti la gestione della sicurezza (es. Datore di Lavoro, Dirigente Delegato, Preposti); – i provvedimenti di nomina del RSPP e del Medico Competente; – esito delle verifiche effettuate.

11. *Contagio da Covid-19 in ambiente lavorativo e rischi 231*

11.1 *I profili di responsabilità penale per la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.*

La protezione dell'integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative, rappresenta un obbligo specifico per il datore di lavoro. In particolare, occorre considerare, accanto alla previsione generale dell'art. 2087 c.c., le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 (cd. “T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) la cui

violazione, a determinate condizioni, potrebbe esporre le società alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti.

È infatti da sottolineare che, laddove le misure di prevenzione attuate non fossero idonee ad evitare la propagazione del Coronavirus tra i dipendenti, la malattia o, nei casi più gravi, il decesso dei lavoratori contagiati, potrebbero integrare i reati di:

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- o di omicidio colposo (art. 589 c.p.);

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente responsabilità del datore di lavoro ove sussistesse un nesso causale tra la violazione di tali norme e il contagio.

Non di meno, se da tali eventi potesse poi inferirsi un interesse o un vantaggio per la società (ad esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di un'adeguata valutazione dei rischi e dell'adozione delle necessarie precauzioni, o nel risparmio dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), l'ente potrebbe subire una contestazione ai sensi:

- dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 – “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Il rischio per quest'ultimo appare tutt'altro che trascurabile poiché, al di là del danno reputazionale, la suddetta disposizione contempla una sanzione amministrativa pecuniaria che nel massimo può giungere sino a € 1.549.000, oltre a sanzioni di tipo interdittivo (dal divieto di pubblicizzare beni o servizi fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività), applicabili anche in via cautelare nel corso del procedimento penale.

Al fine di prevenire un rischio così alto è necessario ribadire come, anche avvalendosi del supporto del proprio Organismo di Vigilanza, AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI debba costantemente monitorare i numerosi provvedimenti di urgenza che le istituzioni italiane hanno adottato, e continuamente aggiornano, sin dall'inizio della crisi.

Ci riferiamo, in particolare, alle misure introdotte dal **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, coordinato con la **legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27** e pubblicato sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020.

Il provvedimento, noto come "Cura Italia", contenente un complesso di misure volte a fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che spaziano dal potenziamento del sistema sanitario alla giustizia, dal sostegno al mondo del lavoro al finanziamento delle imprese, nonché al **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”** sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dai sindacati lo scorso 14 marzo e successivamente integrato in data 24 aprile 2020.

Entrambi i provvedimenti, infatti, forniscono alle imprese linee guida da seguire al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti

di lavoro e delle modalità lavorative.

Il quadro sin qui delineato rende opportuna una riflessione sulle questioni giuridiche di rilevanza penale e amministrativa, ex d.lgs. 231 del 2001, che potrebbero sorgere dallo svolgimento di attività in presenza di condizioni che non rispettino gli adeguati livelli precauzionali stabiliti dalle diverse fonti normative. Analizzare la rilevanza penale delle condotte ascrivibili ai datori di lavoro, per il mancato rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le correlate ricadute sull'ente, ai sensi del d.lgs.231/2001.

A tal proposito, è doveroso sottolineare come, in relazione all'ambiente di lavoro nel quale AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. svolge la sua attività (non rientrante in ambito sanitario, di pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell'ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, ecc..) l'esposizione all'agente biologico (Covid-19) sia da considerarsi di tipo generico, e pertanto non rientrante nel rischio specifico. Ciò verrà poi evidenziato nel successivo paragrafo 2.2, dal quale si potrà evincere come tale rischio, per esser classificato come "infortunio", dovrà essere sottoposto a prelievi verifiche da parte degli enti preposti a seguito delle quali l'azienda dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie atte a contenere la diffusione del virus in ambito lavorativo.

A questo si collega poi quanto riportato nel paragrafo 1.3. *"omissis...il datore i lavoro deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno della sua azienda in relazione alle sue lavorazioni e all'ambiente di lavoro."*

In questi casi, il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto "**Rischio Biologico Generico**".

Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (a prescindere dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata.

Infatti, il rischio biologico del COVID-19 "rientra in questa sezione", in quanto "non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione, pertanto, in base a quanto sopra, il Datore di Lavoro **non sarà obbligato ad aggiornare il DVR**.

In tal senso AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. si è pertanto adoperata ad elaborare un "Protocollo Operativo Anti Contagio di Gestione del Rischio Biologico da Agenti Patogeni Trasmissibili" sulla base dei Protocolli condivisi, e delle indicazioni Governative, politiche sociali e disabilità, informando i propri dipendenti, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità, tenuto conto delle diverse mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento alle procedure adottate ed a cui il personale deve attenersi per contribuire a prevenire la diffusione del contagio.

11.2 La responsabilità della società ex d.lgs. n. 231 del 2001 per la diffusione del Covid

La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti e dei terzi, da parte del titolare della posizione di garanzia, potrebbe esporre anche la società a una responsabilità *ex d.lgs.231/2001*. Come noto, infatti, la responsabilità dell'impresa per il reato commesso da una persona fisica si configura laddove si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:

1. il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitino anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti;
2. il reato sia stato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'Ente;
3. l'Ente sia sprovvisto di un adeguato Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione del reato-presupposto.

Come già osservato, nel novero dei reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sono, ricomprese, all'art. 25-*septies*, le fattispecie di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p., commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81 del 2008. La compatibilità tra i reati di natura colposa, caratterizzati dalla non volontarietà dell'evento, presupposto della responsabilità dell'ente, e i concetti di interesse e vantaggio, che evocano invece la direzione finalistica della condotta, è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite.

Ciò sta a significare che nel caso di contagio da Covid all'interno dell'ambiente lavorativo, l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbero essere ravvisati, ad esempio, nel risparmio conseguente al mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuali (DPI) specifici (guanti, mascherine, gel igienizzante, ecc.), oppure nella mancata riduzione dell'attività produttiva, che si sarebbe, invece, verificata in caso di adozione delle misure prescritte per Legge (distanziamento, divieto di assembramenti, scaglionamenti, ecc.).

In caso di riconoscimento della colpa di organizzazione all'ente potrebbero essere applicate, *ex art. 9*, d.lgs. n. 231 del 2001, sanzioni pecuniarie, interdittive, patrimoniali (confisca) nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

11.3 Le misure precauzionali che possono incidere positivamente sulla responsabilità del datore di lavoro e dell'ente

Per ridurre significativamente il rischio di una responsabilità penale per il datore di lavoro e, *ex d.lgs. n. 231 del 2001*, per l'ente, le società devono adottare tutte le misure possibili atte a contenere la diffusione del Covid all'interno dell'ambiente lavorativo. Anzitutto sarà opportuno aggiornare il **documento di valutazione dei rischi** (DVR), che rappresenta il punto di partenza indispensabile per innalzare il livello di sicurezza aziendale, per rendere effettivo l'onere di prevenzione che grava sul datore lavoro e per adeguare le misure di sicurezza alle nuove esigenze di contrasto al virus.

A tale proposito, vale la pena ricordare che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

Basti ricordare che il datore di lavoro è tenuto a redigere e a sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare, in modo specifico, i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal fine, è utile e necessario un primo consulto con il medico aziendale, per pianificare tutte le azioni concrete che devono essere introdotte per adottare, dopo una adeguata valutazione dei rischi specifici e delle attività sensibili, un protocollo di sicurezza anti-contagio che dovrà integrare le misure già in essere. Ulteriori misure precauzionali, che devono essere adottate per la riduzione del rischio di contagio, sono indicate nelle linee guida contenute nel soprarichiamato Protocollo del 14 marzo 2020, siglato tra Governo e Confindustria.

In particolare, sono tredici i punti del Protocollo dove sono contenute le misure precauzionali da adottare per ridurre il rischio di contagi; misure che possono essere integrate o sostituite “*con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali?*”.

1. la puntuale informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le **disposizioni delle Autorità**;
2. la definizione delle modalità di **ingresso in azienda** (es. prima dell'accesso al luogo di lavoro il lavoratore potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea);
3. l'individuazione di **procedure di ingresso**, transito e uscita dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
4. la garanzia di **pulizia giornaliera e sanificazione periodica** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
5. la messa a disposizione di idonei **mezzi detergenti** per le mani e precauzioni igieniche personali;
6. la dotazione di **dispositivi di protezione individuale** (es. guanti, mascherine, ecc.) per il personale;
7. l'accesso contingentato agli **spazi comuni** (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack);
8. la definizione di una diversa **organizzazione aziendale** (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
9. l'individuazione di orari e **modalità di entrata e uscita** dei dipendenti;
10. la **limitazione degli spostamenti** interni, riunioni, eventi interni e formazione;

11. la gestione dei casi di presenza di una **persona sintomatica** in azienda;
12. la prosecuzione nella **sorveglianza sanitaria** (attraverso visite preventive, visite a richiesta, visite da rientro da malattia) in collaborazione con il RLS;
13. la costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle **regole del protocollo** di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

11.4 Rischi per le aziende: non solo salute e sicurezza sul lavoro

L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus impatta inevitabilmente non solo sugli individui ma anche sulle imprese che, nel contesto attuale, potrebbero trovarsi a fronteggiare nuove situazioni e, di conseguenza, nuovi rischi (o "vecchi" rischi, ma inseriti in un nuovo contesto).

Da tali rischi potrebbero derivare, direttamente o indirettamente, profili di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. Oltre, infatti, ad un rischio diretto da contagio da COVID-19, dal quale, come già esplicitato nei paragrafi precedenti, potrebbe scaturire la responsabilità della società con riferimento a quegli aspetti di "colpa organizzativa" connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 (art. 27-septies del d.lgs. 231/2001), si rilevano una serie di rischi che conseguono indirettamente dalla pandemia e che potrebbero costituire occasione ulteriore di commissione di diversi reati presupposto. È pertanto importante per la AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. valutare il sistema di *compliance* adottato e verificarne la tenuta nel contesto emergenziale odierno, potenziando, se necessario, le misure dirette a prevenire la commissione dei reati presupposto.

I reati che più facilmente possono verificarsi e le relative fattispecie sono riportate nella **tabella riassuntiva** di seguito riportata:

Reati di cui al D.Lgs. 231/2001	Fattispecie
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reati di cui al D.Lgs. 231/2001	Fattispecie
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-undecies	Reati ambientali
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-sexiesdecies	Reati di contrabbando

PARTE SPECIALE C - REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art. 24-ter) Articolo introdotto nel Decreto con l'art. 2 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 e modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa degli Enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della "transnazionalità", ossia senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta, e benché i reati scopo non facciano parte del catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, le fattispecie rilevanti ai fini della presente Parte Speciale sono le seguenti:

1. *Reati di criminalità organizzata*

Articolo 416 del c.p. - Associazione per delinquere

2. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
3. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
4. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
5. *Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
6. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".*

Articolo 416 bis del c.p. – Associazione di tipo mafioso (associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare (2).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(2) La seconda parte di questo comma è stata abrogata dall'art. 36, secondo comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.

(3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.

Articolo 416 ter del c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Articolo 630 del c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se

concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (1).

(1) Articolo già sostituito dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59 e successivamente così sostituito dalla L. 30 dicembre 1980, n. 894.

Articolo 74 del D.P.R. 309/1990. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione per delinquere è un'ipotesi criminosa di carattere generico, che trova applicazione solo quando il rapporto associativo non sia previsto come elemento costitutivo di altri reati, come, ad esempio, l'associazione di tipo mafioso (associazioni per delinquere qualificate).

Il reato è caratterizzato dalla presenza di tre requisiti:

- il protrarsi nel tempo del programma criminale, nel senso che non c'è coincidenza fra il momento di formazione del vincolo associativo e quello di ideazione delle singole operazioni delittuose;
- l'indeterminatezza dell'accordo criminoso, nel senso che l'accordo non è diretto alla commissione di uno più reati determinati, bensì all'attuazione di un programma criminoso più vasto, indeterminato ed adattato di volta in volta alle esigenze del caso;
- una struttura plurisoggettiva organizzata, anche se costituita senza forme particolari, che può avere una maggiore o minore articolazione.

Il reato ha natura permanente: la costituzione del vincolo associativo segna il momento iniziale dell'attività illecita, che perdura nel tempo fino allo scioglimento dell'associazione o all'arresto degli associati in numero tale che quello rimasto sia inferiore a tre. Il reato è di pericolo per l'ordine pubblico, nel senso che è commesso con la costituzione dell'associazione, anche se, successivamente, non vengono commessi i reati- fine che sono espressione del programma criminoso; se invece questi vengono commessi, gli autori materiali risponderanno del reato di associazione per delinquere, in concorso con i reati commessi.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, cioè la coscienza e la volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone, con la finalità di commettere più delitti. Il ruolo svolto all'interno dell'associazione può assumere forme diverse: partecipe, promotore, costituente, organizzatore, capo.

Se questa è la descrizione sintetica del reato di associazione per delinquere secondo l'ordinamento nazionale, è necessario sottolineare che la Convenzione di Palermo, ratificata con la legge 146/2006, dà una definizione di "gruppo criminale organizzato" e di "gruppo strutturato" parzialmente diversa da quella che si ricava dall'articolo 416 c.p., se non altro perché non si richiede un programma criminoso relativo ad una pluralità di delitti, né una struttura organizzativa a carattere continuativo. Secondo la dottrina, è alla definizione contenuta nella Convenzione che occorre fare riferimento quando si deve interpretare la nozione di reato transnazionale contenuta nell'articolo 3 della legge 146/2006.¹

L'associazione di tipo mafioso si distingue dall'associazione per delinquere per due elementi essenziali:

- il ricorso alla forza di intimidazione dell'associazione per il conseguimento dei fini propri della stessa: il vincolo associativo deve emanare una forza intimidatrice diretta a creare nel territorio, a prescindere dal compimento di atti di violenza o minaccia, condizioni di assoggettamento e di omertà tali da rendere difficile l'intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello Stato;
- la maggiore ampiezza degli scopi perseguiti, in linea sia con l'influenza che le organizzazioni mafiose riescono ad esercitare sul sistema politico sia con il nuovo volto "imprenditoriale" di queste organizzazioni, che mirano ad arricchirsi non solo con atti delittuosi (sequestri, traffico di droga, eccetera), ma anche con il reimpiego del cosiddetto denaro sporco in attività economico-produttive lecite o para lecite.

L'aggravante prevista dal comma 6 dell'articolo 416-*bis* sanziona l'attività di riciclaggio dei proventi ottenuti dall'associazione in attività economico-finanziarie ed imprenditoriali dotate di una parvenza di liceità. L'aggravante è giustificata dalla maggiore pericolosità di un'associazione che si rafforza economicamente raggiungendo i propri obiettivi.

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri è un'ipotesi criminosa peculiare, nella quale il vincolo associativo mira alla commissione di più delitti di contrabbando di tabacchi esteri lavorati, figura delittuosa prevista dall'articolo 291-*bis*, comma 1, del D.P.R. 43/1973: *"chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni"*. Per chilogrammo convenzionale *"si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette"*.

Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri è un reato di danno per gli interessi erariali alla percezione dei diritti doganali ed al monopolio nella circolazione dei tabacchi lavorati esteri. Il reato è aggravato da una serie di circostanze, elencate nell'articolo 291-*ter*, due delle quali costituiscono, a loro volta, due delle quattro circostanze

¹ Gioacchino IZZO, "Reati transnazionali ex L. n. 146/2006 e ricadute sanzionatorie sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sulle frodi carosello", in Fisco, 2006, 29, 4544.

aggravanti del reato associativo di cui all'articolo 291-*quater*: 1) l'utilizzo di mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia o a provocare pericolo per la pubblica incolumità (lettera *d*) dell'articolo 291-*ter*); 2) l'utilizzo di società o di disponibilità finanziarie costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio e che comunque non hanno stipulato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia per la repressione del delitto di contrabbando (lettera *e*) dell'articolo citato).

L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è un'altra associazione per delinquere qualificata, nella quale il sodalizio criminoso mira alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990:

“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1- Bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venticinque anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2 Bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanno o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché, le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'articolo 73² punisce una serie di condotte lesive della salute individuale e collettiva, in quanto idonee a creare il pericolo concreto di alterazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto assuntore di droga (cosiddetto effetto drogante o stupefacente o allucinogeno).

Secondo l'indirizzo prevalente, la punibilità è determinata dal criterio consensualistico, nel senso che, in relazione alle condotte non unilaterali, il reato si consuma nel momento in cui si raggiunge il consenso, indipendentemente dalla consegna effettiva della merce e dal pagamento del prezzo.

² Il commento è tratto dall'opera di Carlo Alberto ZAINA, *La nuova disciplina penale delle sostanze stupefacenti*, MAGGIOLI, Santarcangelo di Romagna, 2006.

Con le modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il legislatore ha introdotto un doppio binario sanzionatorio: le condotte illecite di cui al comma 1, integrano sempre e comunque ipotesi di reato, mentre quelle previste al comma 1-*bis* sono sanzionabili solo in presenza di condizioni precise, cioè solo se: *a*) le sostanze stupefacenti o psicotrope sono in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al testo unico o se, comunque, la destinazione a terzi o l'uso non esclusivamente individuale delle sostanze risulta da altri criteri sussidiari, indicati nella lettera *a*) del comma 1-*bis*; *b*) se i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, eccedono il quantitativo prescritto (la tabella II elenca i prodotti di natura farmaceutica, mentre nella tabella I sono state unificate le cosiddette droghe leggere e quelle pesanti). Sulla lettera *a*) del comma 1-*bis*, la modifica legislativa ha suscitato perplessità, in quanto fa dipendere la punibilità di un soggetto dall'osservanza di disposizioni amministrative emanate con semplice decreto interministeriale, espressione unilaterale ed interna della pubblica amministrazione.

Invece, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, le condotte previste nei due commi sono punite in modo identico, in quanto la legge 49/2006 ha abrogato la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere, con una decisione che ha destato perplessità ulteriori, in quanto si mettono sullo stesso piano sostanze del tutto diverse fra solo sotto il profilo naturalistico, biologico e chimico.

Il comma 1 dell'articolo 73 punisce 17 condotte, mentre il comma 1-*bis* ne punisce 5: tutte le rispettive condotte si pongono in condizioni di autonomia e di alternatività, con la conseguenza che il reato è unico se l'agente pone in essere più condotte tipiche in un unico contesto fattuale (ad esempio, acquisto e trasporto delle stesse sostanze stupefacenti), mentre si commettono più reati se le condotte sono distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale.

Per quanto concerne le 22 condotte elencate nei due commi in esame, le differenze non sono sempre facilmente individuabili. La detenzione è considerata ipotesi residuale, che consiste nella disponibilità di fatto, concreta ed attuale delle sostanze stupefacenti/psicotrope. La coltivazione abbraccia il percorso che va dalla semina della pianta nel terreno sino allo sbocciare del germoglio. La produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione sono azioni finalizzate ad ottenere la sostanza finale da porre sul mercato. La cessione, vendita, offerta e messa in vendita rientrano nel concetto di commercio e si differenzerebbero per l'aspetto sinallagmatico della controprestazione, presente solo nella vendita e nella messa in vendita. La distribuzione è sinonimo di cessione, mentre il commercio si differenzia dalla vendita per la reiterazione temporale e la pluralità delle condotte di vendita. L'invio, il passaggio e la spedizione in transito presuppongono che la presenza delle sostanze in Italia sia del tutto contingente, in quanto il destinatario reale si trova in un altro paese. L'importazione e l'esportazione consistono, rispettivamente, nell'introdurre nello Stato e nel favorire l'uscita dallo Stato delle sostanze stupefacenti/psicotrope, secondo una dinamica propria del traffico internazionale. L'acquisto si distingue dalla ricezione a qualunque titolo per il profilo economico ed il diretto rapporto fra la dazione della sostanza ed il pagamento di una somma da parte dell'acquirente. Infine, il trasporto comprende le attività di movimentazione dello stupefacente, compiute a titolo gratuito od oneroso.

Le condotte punite dai commi 2, 2-*bis* e 3 sono condotte proprie, cioè che possono essere commesse solo da chi sia munito dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità per il trattamento di sostanze stupefacenti/psicotrope, prevista dall'articolo 17 del testo unico (D.P.R. 309/1990). Il comma 4 punisce le condotte di cui al comma 1 se hanno per oggetto i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C di cui all'articolo 14 del testo unico, e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17. Il comma 5 prevede l'attenuante del cosiddetto traffico di lieve entità, dove la lievità è da valutare tenendo conto della quantità e qualità della sostanza, dei mezzi e delle modalità dell'azione: i quantitativi devono essere modesti, il principio attivo limitato, le risorse economiche, strumentali e logistiche non particolarmente sofisticate o insidiose e così via.

Il comma 7 introduce l'attenuante della collaborazione alle indagini, che per la giurisprudenza sussiste, ad esempio, se il soggetto orienta le indagini verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazione o consente di evitare la commissione di delitti ulteriori, mentre non bastano comportamenti e ammissioni che portino solo a rafforzare il quadro probatorio esistente. Non è richiesto che la collaborazione derivi da un pentimento autentico. Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, dal dolo specifico, cioè dalla volontà e coscienza dell'agente di commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'articolo 73, con la consapevolezza che la propria azione è radicata in una struttura organizzativa, sebbene non sia necessario che ogni associato conosca l'identità degli altri ed abbia concreti rapporti con gli stessi, così come non è necessario che il complesso organizzativo sia sofisticato o altamente munito di mezzi, essendo sufficiente che sia adeguato allo scopo.

Sulla ripartizione dei ruoli all'interno dell'associazione, il legislatore ha previsto espressamente anche la figura del finanziatore, cioè di colui che mette a disposizione dell'organizzazione ogni forma di utilità economicamente rilevante, comprese competenze specifiche quali quelle proprie di un consulente commerciale o finanziario. Il reato è plurioffensivo, in quanto lede sia l'ordine pubblico sia la salute collettiva ed individuale.

Fra le aggravanti, è prevista l'adulterazione o commistione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva (articolo 80, comma 1, lettera *e*) del testo unico).

Se l'associazione è finalizzata solo al traffico di stupefacenti, si applica solo l'articolo 74 del D.P.R. 309/1990; invece, se l'associazione è finalizzata anche alla realizzazione di altri reati, si applicano l'articolo 74 per il traffico di stupefacenti e l'articolo 416 c.p. per gli altri reati. Nel caso di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* c.p.) dedita stabilmente anche al traffico di stupefacenti, si configura il concorso materiale dei due reati associativi, in quanto gli stessi tutelano beni giuridici differenti (l'ordine pubblico e la salute individuale e collettiva)

Articolo 407 – comma 2 lettera a) – numero 5) del c.p.p. – Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.

“L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895) “Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.”

2. Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto, a carico della Società e dei soggetti che la rappresentano (amministratori, dirigenti, dipendenti), in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, in via contrattuale, di tenere le seguenti condotte: – porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del Decreto); – porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per se fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Attività del “non fare”

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati e ritenuti rilevanti per AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., i Destinatari coinvolti sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 3 e dalle disposizioni normative interne esistenti. È pertanto fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall’articolo 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001;
- utilizzare, anche occasionalmente, AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei reati connessi alla criminalità organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d’impresa.

Attività del “fare”

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 e ritenuti rilevanti per AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Relativamente alla **criminalità organizzata transnazionale**, in aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili di:

Attività del “non fare”

- servirsi, anche occasionalmente, di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, facilitandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Attività del “fare”

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'Articolo 10, L. n. 146/2006 e ritenuti rilevanti per AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- garantire il rispetto delle normative dei Paesi in cui la stessa opera;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
 - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

3. Principi di controllo specifici

In relazione ai reati connessi alla criminalità organizzata nazionale ed internazionale, è opportuno evidenziare che:

- essi hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo stabile di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo stabile volto alla commissione di qualunque delitto, estendono potenzialmente il novero dei c.d. reati presupposto a tutte le fattispecie di reato già richiamate dal D.Lgs. 231/01, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare astrattamente la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Tra gli specifici presidi di controllo che l'azienda deve adottare per esimersi dalla responsabilità per i nuovi reati con finalità associativa (**art. 24-ter**), si deve tenere conto che il rischio maggiore è rappresentato dalla “controparte”: in concreto, la principale attività di prevenzione per questo categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Le aree di potenziale teorico rischio di verifica di tali reati sono:

- 1. Area Approvvigionamenti:** gli approvvigionamenti di beni e servizi, le prestazioni professionali e la selezione dei fornitori;
- 2. Direzione:** conferimento incarichi professionali;

3. Area Commerciale/Area Amministrativa: definizione di controparti contrattuali nei contratti di vendita e di *partnership* commerciale, nonché nella definizione di collaborazioni commerciali.

4. I processi sensibili

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società in relazione a quanto sopra e compatibilmente con quanto già riportato nella Parte Generale del presente Modello, vengono considerate (ai fini della presente Parte Speciale) le seguenti aree di attività rischio:

Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reati
<p>Area di approvvigionamento</p> <p>Direzione</p> <p>Area Commerciale/Area Amministrativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato; - Responsabile Amministrativo; - Responsabile Commerciale; 	<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 416 del c.p. (Associazione per delinquere) - Articolo 416 bis-del c.p. Associazione di tipo mafioso (associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera); - Articolo 416 ter del c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso); - Articolo 630 del c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); - Articolo 74 del D.P.R. 309/1990. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);

Protocollo 1 – Reati di criminalità organizzata	
<p>Applicazione di misure idonee a garantire la non commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale</p>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire in modo chiaro le politiche concorrenziali; - adottare criteri idonei nella scelta dei fornitori; - adottare sistemi di controllo e prevenzione adeguati al fine di assicurare efficaci controlli sulla qualità e professionalità dei fornitori;

	<ul style="list-style-type: none">- individuare idonee società esterne, che siano dotate dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, per l'esecuzione di incarichi di consulenza o rappresentanza di un soggetto terzo;
--	--

4. Codice Etico e principi di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e dai dipendenti di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di “criminalità organizzata”.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative ai reati di criminalità organizzata;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti della Società sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel seguente documento:

- Codice Etico.

Considerata, quindi, l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema dei controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo, assume rilevanza il sistema di controllo interno già implementato da AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A.. Pertanto, si è ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva:

- i presidi di corporate governance implementati dalla Società;
- i presidi di controllo già disciplinati nelle altre Parti Speciali che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Società;
- i principi presenti nel Codice Etico della Società.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in collaborazione con le funzioni preposte alle aree interessate ai rischi di cui alla presente Parte Speciale C e, particolarmente:

1. Direzione

2. Responsabile Personale

3. Responsabile Acquisti

4. Responsabili Commerciali

5. Responsabile Amministrativo

In tal senso è previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza, come specificato nella presente Parte Speciale e nella Parte relativa all'Organismo di Vigilanza, lasciando a quest'ultimo il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'OdV e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE D - REATI AMBIENTALI

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni generali, fatte salve le ulteriori definizioni qui di seguito indicate:

- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **Bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio (CSR).
- **Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.
- **Commerciante di Rifiuti:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.
- **CER:** codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **CSC:** concentrazioni soglia di contaminazione.
- **CSR:** concentrazioni soglia di rischio.
- **Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.
- **Detentore di Rifiuti:** il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- **Discarica:** area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.
- **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

- **Miscelazione di Rifiuti:** unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.
- **Produttore di Rifiuti:** il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti (nuovo produttore).
- **Reati Ambientali:** i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflujo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- **SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb. istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.
- **Valore limite di emissione:** il fattore di emissione, concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nell'emissione che non devono essere superati.

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121, sono state recepite le Direttive 2008/99/CE (del 19.11.2008 sulla tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (del 21 ottobre 2009 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), integrando e modificando le fattispecie dei reati ambientali già previsti nel nostro ordinamento, tanto nel Codice penale, quanto nelle leggi speciali e, in particolare, nel Codice dell'Ambiente. Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art.25-undecies "Reati ambientali", il quale prevede l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei reati ambientali.

1. I reati ambientali

I reati-presupposto per l'applicazione dell'art. 25-undecies del Decreto sono:

– Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Il reato si configura allorché viene abusivamente cagionato un deterioramento o una compromissione significativi e misurabili delle acque e/o dell'aria, di porzioni estese, o comunque significative, del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'oggetto del rimprovero consiste nella causazione di un pregiudizio per l'ambiente.

– Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il reato si configura con l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, nonché con l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Il disastro ambientale si consuma altresì con l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

– Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura qualora l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, di cui ai precedenti artt. 452-*bis* e 452-*quater*, siano commessi con colpa, ovvero per negligenza, imperizia o imprudenza, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; in tal caso, le pene previste dalla legge sono diminuite da un terzo a due terzi.

– Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali (art. 452-*octies* c.p.)

Il reato si consuma qualora vengano istituite associazioni semplici o di stampo mafioso, rispettivamente configurate agli artt. 416 e 416-*bis* c.p., in via esclusiva o concorrente, al solo scopo di commettere i reati ambientali di cui agli articoli precedenti, nonché all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

– Uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p., comma 1 lett. a)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147.

– Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-*bis* c.p., comma 1 lett. b)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* c.p. si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43.

– Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 del Codice dell'Ambiente)

Per quanto concerne gli scarichi industriali viene sanzionato l'esubero dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente. La norma punisce sia il mancato rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali o in fognatura sia la mancata osservanza del divieto di scarico al suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee. Ai sensi del Codice dell'Ambiente, infatti, è sempre vietato scaricare direttamente al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Deroghe a tale divieto sono ammesse

solo in un certo numero di casi (individuati nel Codice dell'Ambiente). Al di fuori di tali casi, gli scarichi sul suolo devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni di legge; mentre gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali oppure destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

– Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ex art. 256 del Codice dell'Ambiente)

Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti “non pericolosi” o di rifiuti “pericolosi” in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. La norma intende sanzionare le attività abusive di raccolta, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione dei rifiuti, vale a dire quelle attività che non dispongono delle autorizzazioni o delle iscrizioni previste dal Codice dell'Ambiente.

È opportuno sottolineare come, l'emissione di odori molesti sprigionati dai rifiuti, possa comportare “il rischio” del compimento di reati ambientali ma ad oggi, tale ipotesi non è prevista da alcuna norma.

Non vi è infatti nessuna disposizione che prescriva i valori limite di emissione “odorigena” nei rifiuti.

Esiste solo una norma tecnica di riferimento in ambito Europeo - UNI EN 13725:2004 “*Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica*” che descrive nei minimi dettagli come misurare gli odori permettendo quindi, di dare un valore numerico ad una sensazione.

È pertanto bene precisare che una norma tecnica non è una legge, e come tale non definisce alcun limite da rispettare.

Ciò, tenendo presente, che proprio in ragione della peculiarità della materia, la “illiceità odorigena” si correla in ogni caso alle caratteristiche ed alla concentrazione delle sostanze presenti nei rifiuti e, quindi, si attesta quale previsione direttamente prescrittiva nei confronti del produttore e/o gestore del rifiuto. E solo indirettamente interessa il trasportatore nei limiti della necessità per il medesimo di controllare le certificazioni che legittimano il trasporto della merce.

La norma specifica un metodo per la determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un campione gassoso utilizzando l'olfattometria dinamica con esseri umani quali valutatori e con un'emissione di odori proveniente da sorgenti puntiformi o superficiali. L'obiettivo principale è quello di fornire una base comune di valutazione delle emissioni di odori in tutti i Paesi dell'Unione Europea, ma non identifica un valore costituente reato.

– Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (ex art. 257 del Codice dell'Ambiente)

Per la bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se

non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. La norma punisce coloro che, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, non provvedono a comunicare tale evento alle autorità competenti (al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma, ASL, ARPA nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia); affinché siano intraprese tutte le verifiche atte a determinare la possibile entità dell'evento inquinante; Punisce inoltre coloro che non provvedono alla bonifica dei siti inquinati, in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti.

– Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (ex art. 258 del Codice dell'Ambiente)

Per la suddetta violazione è punito chiunque, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto degli stessi. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La norma punisce le imprese che, effettuando il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, falsificano i dati relativi alla natura, alla composizione o alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

– Traffico illecito di rifiuti (ex art. 259 del Codice dell'Ambiente)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La norma punisce il traffico illecito di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate;
- effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- non concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali.

– Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti (ex art. 260 del Codice dell'Ambiente)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. L'articolo definisce e sanziona le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, che sono caratterizzate da: (i) continuità nel tempo; (ii) allestimento di mezzi e di una organizzazione, finalizzati alla gestione abusiva dei rifiuti; (iii) conseguimento di un ingiusto profitto, derivante dal traffico dei rifiuti.

– Reati di falso relativi al Sistema Informativo di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (ex art. 260 bis del Codice dell'Ambiente)

In riferimento a chi altera fraudolentemente uno qualsiasi dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo SISTRI o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

– Violazioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (ex art. 279 del Codice dell'Ambiente)

In riferimento a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata o chi nell'esercizio dello stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti nell'autorizzazione o negli stessi allegati al Codice dell'Ambiente. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il comma punisce chiunque, nell'esercizio di una attività, produce emissioni in atmosfera tali da causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

– Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6) – Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 febbraio 1992 n. 150) La norma punisce chiunque impieghi sostanze dannose per l'ozono, al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.

– Reati relativi all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di "sostanze inquinanti") (art. 8, commi 1 e 2, art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vi sia lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Il comma punisce lo sversamento in mare non autorizzato, da parte di navi o aerei, di ingenti quantità di sostanze vietate ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti in materia, ratificate dall'Italia. Le prescrizioni contenute nel Codice dell'Ambiente, a partire dagli obblighi d'informazione in conformità con il principio di precauzione, hanno come destinatario la figura "dell'operatore interessato", ovvero qualsiasi soggetto, ivi comprese persone giuridiche, pubbliche o private, che esercita o controlla un'attività professionale a cui è attribuita rilevanza ambientale o che comunque eserciti un potere decisionale su aspetti tecnici e/o finanziari di tale esercizio, compreso il titolare dell'autorizzazione a svolgere detta attività. Inoltre, occorre precisare che per "attività professionale" deve intendersi ogni azione svolta nello svolgimento di un'attività, che abbia o meno fine di lucro, economica, industriale, commerciale, artigianale e agricola, da ciò si deduce che il ruolo di operatore può essere rivestito da qualsiasi tipo di ente.

2. Principi di Comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico della Società e dei soggetti che la rappresentano (amministratori, dirigenti, dipendenti), in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, in via contrattuale, di tenere le seguenti condotte:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undicies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

Attività del "fare"

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente in generale, con particolare riguardo alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'ozono nonché all'osservanza delle normative in tema di gestione dei rifiuti;
- tenere un comportamento idoneo ad evitare, anche a seguito di condotta colposa, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna o l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell'ambiente, predisporre tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ed effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa di settore;
- far osservare ai singoli lavoratori tutte le norme poste dalla legge nonché le disposizioni, le procedure interne e le istruzioni impartite da AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. a tutela dell'ambiente; – rispettare le prescrizioni contenute nelle Procedure Aziendali;
- astenersi dal porre in essere operazioni ed attività che possano comportare la commissione di reati ambientali, determinando il compimento di attività vietate e l'inquinamento dell'ambiente.

Oltre a quanto previsto e ribadito nel Codice Etico di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., nell'ambito dei suddetti comportamenti, si riportano di seguito alcune misure preventive:

- i processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta;
- nel caso in cui si affidi il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti a soggetti terzi, occorre accertarsi che detti soggetti:

- siano in possesso delle autorizzazioni necessarie ad effettuare il servizio;
- non abbiano pendenze penali, tantomeno siano stati condannati per reati ambientali o di associazione mafiosa;
- prendano visione, accettino e si attengano al modello organizzativo adottato da AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., ai divieti e alle procedure richiamati dalla presente parte speciale, finalizzati a prevenire e ad impedire la commissione di reati ambientali;
- il Responsabile Tecnico per intermediazione senza detenzione di rifiuti deve verificare tutte le relative attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigilare sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti;
- il Responsabile Tecnico per intermediazione senza detenzione di rifiuti è delegato a partecipare alle ispezioni, relative alle proprie aree di competenza, poste in essere a carico della Società da parte delle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
- i Dipendenti devono prestare la propria collaborazione alle autorità che svolgono eventuali attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito delle ispezioni.

Attività del “non fare”

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato prese in considerazione dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- cedere, acquistare, ricevere, trasportare, esportare, importare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbondare o comunque disfarsi, abusivamente o illegittimamente, di materiale ad alta radioattività, anche determinando il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata di rifiuti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06;

- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e usare un certificato falso durante il trasporto;
- effettuare una spedizione di rifiuti, anche pericolosi, costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti, elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ingenti quantitativi di rifiuti (anche di rifiuti ad alta radioattività);
- fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

3. La politica di gestione dei rifiuti di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A.

Per gestione di merci/rifiuti in ADR (Accordo Europeo che regola i trasporti di merci e rifiuti pericolosi su strada pubblica. Nel caso specifico dei rifiuti, tale accordo stabilisce se un rifiuto può presentare un pericolo nella fase di trasporto dal luogo di produzione/detenzione all'impianto di destino), si intende l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo in particolare dei **rifiuti**, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto e trattamento (riciclaggio o smaltimento). Tali rifiuti, generalmente prodotti dall'attività umana e trattati secondo la corretta prassi identificata attraverso la "Gestione dei Rifiuti", andranno a ridurre l'impatto ambientale e di conseguenza gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Nel settembre 2015, 193 Paesi membri dell'ONU hanno firmato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto.

Per tali obiettivi AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI, consapevole del fatto che i servizi di trasporto possono produrre effetti che potrebbero interferire con il naturale equilibrio ecologico, riconosce nella tutela dell'ambiente e delle persone, un obiettivo essenziale per poter, attraverso una corretta gestione del servizio affidato, ottenere risultati in termini di sostenibilità ambientale. Un preciso obiettivo aziendale è l'utilizzo di procedure e metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, ed impegnarsi a concepire, sviluppare e gestire l'erogazione del servizio, minimizzando i rischi ed i conseguenti potenziali effetti negativi per l'ambiente.

La Società Autotrasporti Pigliacelli S.p.A. attraverso il rispetto delle politiche HSE, nelle proprie attività intende operare come segue:

- il rispetto dei criteri Ambientali e di Sicurezza, impiegando le migliori e innovative tecnologie, a favore della sicurezza e la riduzione dell'inquinamento (circa il 90% del parco veicolare trainante è di ultima generazione), ponendo come piano di miglioramento annuale, la sostituzione dei veicoli più inquinanti;
- prevenire incidenti che possano avere effetti sull'ambiente (come il possibile inquinamento del suolo), attraverso l'istruzione del personale che opera in prima persona in nome e per conto dell'azienda;
- formare ed addestrare il personale nel rispetto dei principi della tutela ambientale, definendo le modalità attraverso le quali favorire il miglioramento continuo degli aspetti ambientali.
- divulgare il rispetto delle norme comportamentali e di sicurezza in tutti i siti, ed in modo particolare quelli che ricadono nella Direttività SEVESO III con aggiornamento del D.lgs. 105/2015, atti a prevenire gli incidenti rilevanti;
- razionalizzare ogni tipo di consumo collegato alle attività aziendali, attraverso la gestione e il monitoraggio delle risorse, diminuendo, sia i costi che le emissioni nocive nell'atmosfera.

4. I processi sensibili

Le aree a rischio in relazione ai Reati Ambientali sono le seguenti:

- **attività di manutenzione e/o preparazione mezzi;**
- **gestione dei rifiuti;**
- **gestione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale;**
- **esecuzione delle verifiche in ambito ambientale;**
- **gestione delle emergenze e degli eventi accidentali potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e le acque sotterranee.**

Attività sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
1. attività di manutenzione e/o preparazione mezzi; 2. gestione dei rifiuti; 3. gestione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale; 4. esecuzione delle verifiche in ambito ambientale; 5. gestione delle emergenze e degli eventi accidentali potenzialmente in grado di contaminare il	- Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato; - Responsabile Ambiente - Responsabile Tecnico; - Responsabile Rifiuti;	- Inquinamento ambientale (art. 452- bis c.p.); - Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali (art. 452- octies c.p.) - Reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06) - Reati relativi alla violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla

	<ul style="list-style-type: none">- Gestisce i rifiuti in conformità ai principi di sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;- Gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale; <p>2. Definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme nel contesto dei vari stabilimenti;</p> <p>3. Provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti, a tal fine fornendo adeguata formazione al personale delle unità produttive sulla base delle rispettive attribuzioni;</p> <p>4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;</p> <p>5. Istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al Deposito Temporaneo dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine è necessario garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i Rifiuti Pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;- siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi ad hoc - idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti - presso i centri di smaltimento; <p>6. Garantisce che le procedure aziendali relative alla Gestione dei Rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;</p> <p>7. vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti rendendo obbligatoria la segnalazione di eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una</p>
--	--

<p>3. Gestione delle emergenze e degli eventi accidentali potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.</p>	<p>manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.</p> <p>La Società prevede specifiche procedure per la gestione degli eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti e per la gestione delle Bonifiche di siti già contaminati, le quali regolino, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la mappatura di tutti i processi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee, propedeutica alla valutazione della necessità o meno di avviare attività di messa in sicurezza o di Bonifica;- la determinazione dei ruoli e responsabilità in merito alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, anche ai fini della comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;- i controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di Bonifica;- i ruoli e responsabilità in merito alla richiesta, all'ottenimento e alla conservazione del certificato di avvenuta Bonifica (o dell'autocertificazione relativa ai siti inferiori ai 1000 mq);- il riesame periodico e l'eventuale revisione delle procedure a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza.
--	---

5. Codice Etico e principi di comportamento

Si richiamano i seguenti obblighi comportamentali, previsti dal Codice Etico della Società:

- impegno a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
- impegno a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
- impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;

- impegno a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
- impegno a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale; – impegno a rivedere periodicamente la propria Politica di Qualità per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

6. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto del presente paragrafo e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati quiivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con il presente paragrafo e proporrà ai soggetti competenti di PIGLIACELLI eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati ambientali.
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del presente paragrafo ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle Direzioni competenti, i Referenti 231 ed ogni altro esponente aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici, ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree a rischio sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE E - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE

1. Il reato

2. Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25-*duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p. (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

3. Principi di Comportamento

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati *ex* Decreto. Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del “fare” e del “non fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice di Condotta dell'Ente.

Area del “fare”

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l’impegno a rispettare il Modello;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell’impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- prevedere che Dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare Segnalazioni all’OdV.

Di converso, la Società e l’Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione, tutelando la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato *ex* Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Area del “non fare”

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, in via diretta, e ai consulenti e i *Partner*, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

4. I processi sensibili

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di selezione del personale; 2. Procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente 3. Conclusioni di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato; 	<ul style="list-style-type: none"> – Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato; – Responsabile del Personale. 	<i>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare</i> (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)

4. I protocolli diretti a prevenire il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare

Protocollo 1 – Procedure di selezione del personale dipendente	
Controlli da eseguire prima dell’assunzione	In caso di cittadini di Paesi terzi, la Società, prima di procedere all’assunzione del potenziale dipendente, dovrà richiedere copia di valido permesso di soggiorno in Italia.
Controlli da eseguire in costanza del rapporto di lavoro	In caso di assunzione di cittadini di Paesi terzi, la Società dovrà monitorare i termini di scadenza del permesso di soggiorno del proprio dipendente e richiedere

	tempestivamente copia del relativo rinnovo. Qualora lo ritenga opportuno, la Società dovrà richiedere, in qualsiasi momento, al proprio dipendente l'esibizione della copia del permesso di soggiorno, al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato.
--	---

Protocollo 2 – Procedure di selezione di società appaltatrici di servizi	
Controlli da eseguire prima della stipula di un contratto di appalto di servizi	Prima di stipulare un contratto di appalto di servizi, che implichi la presenza di cittadini di Paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia. Più in generale effettuare verifiche circa la regolarità del deposito dei bilanci al Registro delle Imprese laddove il terzo sia un soggetto tenuto a svolgere tale incombenza.
Controlli da eseguire durante la vigenza del rapporto contrattuale	Nel corso della vigenza di un contratto di appalto di servizi, che implichi la presenza di cittadini di Paesi terzi all'interno della propria struttura aziendale, la Società dovrà verificare periodicamente con la società appaltatrice che tali dipendenti siano muniti di valido permesso di soggiorno in Italia. Qualora lo ritenga opportuno, la Società potrà richiedere alla società appaltatrice di effettuare verifiche sul permesso di soggiorno dei dipendenti che prestano servizio all'interno della struttura di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., al fine di accertare che lo stesso non sia stato revocato o annullato. Più in generale verificare periodicamente la regolarità del deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, laddove il terzo sia un soggetto tenuto a svolgere tale incombenza.

5. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV di Pigliacelli in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contemplati nella Presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Pigliacelli valuta l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle Direzioni competenti, I Referenti 231 ed ogni altro destinatario del modello ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo C.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti

PARTE SPECIALE F – REATO DI CONTRABBANDO

1. Il reato

Il reato di contrabbando, previsto all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, è stato introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (“Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”).

L'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01 dispone che:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

2. Principi di Comportamento

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento che devono essere tenute dalla Società al fine di evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione del reato di contrabbando indicato nel Decreto. Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del “fare” e del “non fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Area del “fare”

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Area del “non fare”

Rientrano nell'area del non fare, a titolo non esaustivo, le seguenti condotte che si devono ritenere vietate:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

2. *I processi sensibili*

Attività Sensibili coinvolte	Funzioni aziendali	Reato
<ul style="list-style-type: none"> - Vendita, commercializzazione e scambio di prodotti; - Scarico e deposito delle merci. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Amministratore Delegato; - Responsabile Amministrazione e Acquisti; - Responsabile Logistica 	<p>Contrabbando (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43)</p>

3. *I protocolli diretti a prevenire il reato di contrabbando*

Protocollo 1 – Controlli per l'emissione e la conservazione dei documenti fiscali	
<p>Applicazione di misure idonee ad evitare l'emissione di documentazione contabile non coerente con la prestazione o la distruzione di documenti fiscali</p>	<p>Con riferimento a tale area sensibile, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare di introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; - conservare la documentazione doganale; - non sottrarsi alle visite doganali; - pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti.

PARTE SPECIALE – REATI TRIBUTARI

Per la parte dei reati tributari si rimanda al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 della TRUCK SERVICES COMPANY S.R.L.

È opportuno sottolineare (come già fatto nella parte generale del presente modello) che AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. ha esternalizzato i servizi amministrativi, legali e gestionali relativi a singole mansioni, reparti o processi aziendali affidando gli stessi *in service* alla società Truck Service Company S.r.l., con sede legale in Veroli (FR), Via Maria n. 308, in persona del suo legale rappresentante **sig. Danilo Pigliacelli**. Il rapporto tra la AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. e la Truck Services Company S.r.l., è regolato da un “contratto di fornitura di servizi logistici”, sottoscritto in data 31.12.2009, con durata dal 01.10.2010 fino a disdetta di una delle due parti mediante raccomandata che dovrà essere comunicata almeno un mese prima della data di scadenza.

In forza di tale contratto sono stati affidati alla Truck Service Company S.r.l., i servizi di seguito specificati:

- servizi di trasporto: anagrafica cliente/automezzi/dipendenti; tabelle ed inserimento città, percorsi, tariffe e trasferte; acquisizione ordini di trasporto; conferma d'ordine con invio a mezzo fax o lettera; disposizioni ed abbinamento dei viaggi; gestione di tutti gli altri servizi inerenti la logistica; gestione pallettes.
- contabilità industriale: ritiro buste giornaliere autisti con acquisizione di tutti documenti; inserimento dei dati quali il consumo del carburante, le spese sostenute dall'autista, i km percorsi ecc; controllo dei consumi effettuati per automezzo; controllo della redditività per automezzo; controllo della redditività per cliente; rendimento per €/km; analisi dell'incidenza dei percorsi a vuoto; controllo della percentuale di ricarica sulla subvezione; stampe riepilogative ed analitiche per mezzo, dipendente e per cliente; controllo delle percentuali di incidenza dei costi, rapportati ai km, quali il costo di mano d'opera, manutenzione, pneumatici, gasolio, altri costi principali.
- servizi di fatturazione: acquisizione D.D.T. e controllo con l'ufficio logistica di tutti i viaggi prenotati; fatturazione di tutti i viaggi; fatturazione personalizzate a richiesta del cliente; invio fatture con tutti vari documenti allegati (DDT/CMR ecc.); controllo e stampa distinta viaggi per committente; conteggi per consegna pre-fattura subvettori/clienti; verifica viaggi con distinta dei subvettori/clienti; gestione pallettes; controllo e stampa trasferte autisti.
- contabilità fornitori e clienti: ordini di acquisto merci; controllo qualitativo e quantitativo della merce ordinata; gestione del magazzino con particolare attenzione alla rotazione delle scorte; controllo fatture fornitori (con D.D.T. prezzo/quantità/condizioni); codifica della fattura con l'imputazione esatta del costo ed inserimento della stessa nel sistema gestionale; stampa e controllo registri IVA acquisti e vendite; liquidazione periodica IVA; trasferimento delle fatture attive dell'area gestionale del trasporto, a quello della contabilità; stampa e controllo dell'IVA e correlativo ricavo delle fatture di vendita; controllo e quadratura delle ricevute bancarie attive del mese; elaborazione e successiva emissione delle

ricevute bancarie attive su supporto magnetico, da consegnare all'istituto di credito; acquisizione e stampa delle fatture di vendita.

- contabilità generale: acquisizione di tutti documenti contabili; codifica e loro inserimento nel sistema gestionale; stampa di prima nota; stampa estratti conto fornitori; predisposizione delle fatture in scadenza; pagamenti a mezzo bonifico bancario o assegno con invio copia al fornitore; predisposizione di uno scadenziario per pagamento utenze, R.I.B.A. fornitori, tasse ecc.; stampa estratto conto clienti; sollecito delle fatture scadute a clienti a mezzo telefonico, fax o invio lettera; stampa e controllo c/c banche; stampa definitiva dei registri IVA acquisti/vendita e libro giornale; stampa annuale di tutti i mastrini dei clienti, fornitori e piano dei conti.

Nello specifico, in relazione a queste due ultime funzioni (contabilità fornitori e clienti e contabilità generale) ed al rapporto che lega la AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI alla TRUCK SERVICES COMPANY S.R.L. sopra descritto è bene evidenziare come debba essere individuata, di volta in volta, la responsabilità per la eventuale commissione di reati sopra menzionati. A tal proposito si richiede l'identificazione di una figura di riferimento adibita al controllo della corretta espletazione delle operazioni di contabilità che potrebbe ravvisarsi nel CD di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A.